Non solo chiarezza. La fiducia tra diritto e linguaggio

Abstract

This contribution offers a reflection on the language of Law, on the often exaggerated need for its clarity and on the advantages of its vagueness. It explores the possibilities that the legislator has to create, through the language employed, egalitarian models of communication based on trust. It also affirms the need to shift attention from the form and structure of the normative text to the way in which the norms constitute the relationships between institutions and citizens, and more importantly, between the citizens themselves, calling them to mutual responsibility.

1. Premessa su diritto e linguaggio

In un convegno dedicato alle forme di comunicazione disuguale, e in un discorso che riguardi il rapporto tra diritto e linguaggio nel quale abbiamo deciso di dare un posto anche alla fiducia, il punto di partenza obbligato non può che essere quello - "ben noto a questi uffici" (come si direbbe nel gergo che sto per evocare) - preso a bersaglio da Italo Calvino nel suo celeberrimo articolo dedicato a L'antilingua. Tutti ricordiamo ciò che diceva il grande narratore: che la «caratteristica principale dell'antilingua è [...] il "terrore semantico", cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per se stesso un significato», e sappiamo bene che proprio di questo terrore si nutre tutta la fenomenologia della "legge oscura" di cui ha parlato in un suo divertente e fondamentale lavoro Michele Ainis; ma ai nostri fini è ancora più importante ciò che Calvino dice più avanti, e cioè che «la motivazione psicologica dell'antilingua è la mancanza d'un vero rapporto con la vita, ossia in fondo l'odio per se stessi». «La lingua, invece – continua il nostro scrittore – vive solo d'un rapporto con la vita che diventa comunicazione, d'una pienezza esistenziale che diventa espressione. Perciò dove trionfa l'antilingua – l'italiano di chi non sa dire "ho fatto" ma deve dire "ho effettuato" – la lingua viene uccisa».

In questo scritto vorrei far vedere che nel rapporto tra lingua e diritto – inteso, questo, come fenomeno che si presenta innanzi tutto nella sua espressione linguistica – si realizza la possibilità per il diritto di rimanere attaccato alla vita oppure di staccarsene, e di giocare in questo modo un ruolo cruciale nel determinare forme di comunicazione egualitarie o disegualitarie.

Vorrei far vedere che, se il diritto ha una tendenza (quasi ontologica) a staccarsi quanto più è possibile dalla concretezza della vita nel momento della sua *formula*-

¹ Università di Pisa.

zione – i caratteri della generalità e dell'astrattezza della norma significano proprio questo –, esso è chiamato poi inevitabilmente (e direi irresistibilmente) a riaccostarvisi nel momento della sua *applicazione*. Il mio assunto è che una relazione giuridicamente regolata può essere strutturata in maniera diversa a seconda del modo in cui costruiamo la norma giuridica, e che nel modo di costruirla entrano in gioco elementi di varia natura, compreso appunto quello fiduciario. Il fatto che venga fuori un elemento come questo non è del tutto secondario, dal momento che una comunicazione non diseguale può stabilirsi tanto più facilmente quanto più è favorita (anche dal diritto) la relazione fiduciaria tra i soggetti della relazione stessa.

So di dire una cosa problematica: perché in effetti sembra che la fiducia sia più propria di una relazione asimmetrica nella quale ci si af-fida a chi può prendersi cura di noi: per esempio uno scienziato, un medico, un avvocato, un governante, o anche un genitore. Mentre una relazione simmetrica e paritaria può ben coesistere con il massimo della sfiducia reciproca. Vorrei far notare però che una comunicazione non diseguale è pur sempre una comunicazione, e che in quanto tale implica una dose di fiducia che rende possibile la comunicazione stessa: implica quanto meno una fiducia nella possibilità del linguaggio di permettere l'atto di comunicare (se pure conflittualmente). Ma torniamo al nostro tema.

2. Contro la lingua oscura del diritto

Sappiamo bene che quando entra in gioco il diritto c'è di mezzo anche una qualche forma di potere, un potere che qualcuno esercita su qualcun altro. Da questo punto di vista, potremmo dire che tutte le relazioni giuridiche implicano una sorta di relazione asimmetrica e dunque una comunicazione diseguale. Questo dato strutturale (ma ci tornerò a breve) si aggrava a misura della incapacità del diritto di essere chiaro, lineare, prevedibile.

È un tema di cui i linguisti si sono occupati a lungo. Non ho bisogno qui di ripetere che, da che mondo è mondo, e da che il diritto è diritto, l'oscurità del dettato normativo è alla base di qualunque forma di dominio e quindi di relazione diseguale tra coloro che dettano le regole (o che le devono applicare in un qualche modo) e coloro che sono chiamati ad ubbidirvi. Risparmio quindi citazioni antiche e moderne e mi limito a richiamare alla mente di chi legge, anziché il fin troppo noto episodio di Azzeccagarbugli, un'altra finzione letteraria che, portando all'eccesso il fenomeno di cui stiamo parlando, ne fa vedere la vera natura.

Sfruttando l'efficacia propria delle opere letterarie – che poi sono quelle «che dicono la verità con lo strumento della finzione»² – richiamo, anche per rendere omaggio a un autore che in questo contesto merita di essere ricordato, quel mondo alla rovescia inventato da Gianni Rodari nel suo racconto *Gelsomino nel paese dei bugiardi*, nel quale il pirata Giacomone, appena conquistato il potere, e non volendo che nessuno dicesse la verità sulla illegittimità del suo governo, ordinò di cambiare

² G. Carofiglio, Con parole precise. Breviario di scrittura civile, Laterza, Roma-Bari 2017, p. 10.

tutte le parole, in modo che la parola *pirata* significasse *gentiluomo*, e così via per ogni parola del vocabolario. Ovviamente, «fatta la riforma del vocabolario, promulgata la legge che rendeva obbligatoria la bugia, ne venne fuori una confusione incredibile»³. Proprio quel tipo di confusione che rendeva i sudditi sottomessi a un potere, che aveva così mille occasioni per esercitarsi. Se uno, guardando dei fiori, diceva "che belle rose", «subito saltava fuori da un cespuglio una guardia di re Giacomone, con le manette pronte»⁴. È questo, evidentemente, un tipico caso in cui viene meno quello che Gianrico Carofiglio ha chiamato l' «impegno di verità e di correttezza nei confronti dei destinatari. Non osservare questo impegno mette in pericolo il primario contratto sociale di una comunità, cioè la fiducia in un linguaggio condiviso»⁵.

Una versione estrema e irreale, quella messa in scena da Rodari, che però racconta qualcosa che ci è molto familiare: quanto più la legge è oscura, tanto più essa è strumento di dominio e sottomissione. Ecco perché scrittori di tutte le epoche hanno considerato la chiarezza e la linearità nella lingua del diritto come un modo cruciale per poter limitare l'arbitrio del potere, non solo del Potere con la maiuscola, quello del sovrano, ma anche dei mille poteri esercitati da coloro che sono investiti nelle più diverse situazioni della funzione di dover far rispettare una regola.

Il significato della grande impresa dell'illuminismo giuridico, di cui è figlio il diritto moderno e contemporaneo, sta tutto nel tentativo di rendere la legge chiara affinché il cittadino potesse svincolarsi dall'arbitrio di chi deve applicarla, a cominciare dai giudici. In questa direzione, persino davanti ad una legge ingiusta sembra preferibile un'applicazione univoca ed uniforme, piuttosto che l'incertezza – e quindi la disparità – che può derivare da una norma poco chiara o troppo aperta alle interpretazioni.

Se alla chiarezza e alla linearità si aggiunge una provenienza che valorizzi l'autonomia dei destinatari della norma – e cioè il dar legge a se stessi tipico dell'ideologia democratica – allora si può dire che il top della comunicazione non-diseguale nel diritto sia quella che passa da regole chiare, applicabili uniformemente, e provenienti da autorità legittimate democraticamente: sono i cittadini (attraverso i loro rappresentanti) che creano le leggi alle quali poi dovranno ubbidire. A quanto scritto nel temario, dunque – e cioè che «l'uso di una "scrittura controllata" che eviti complessità, ambiguità e vaghezza è parte essenziale di un processo democratico di avvicinamento dei cittadini alle istituzioni» – si può aggiungere che questo avvicinamento è tanto più reale quanto più la legge corrisponda alla volontà dei cittadini stessi. In questo intreccio si realizza infatti il passaggio dall'eteronomia all'autonomia, che costituisce il dna della forma democratica del potere.

³ G. Rodari, Gelsomino nel paese dei bugiardi, Editori Riuniti, p. 28.

⁴ Ivi, p. 29.

⁵ Carofiglio, Con parole precise, cit., p. 3.

3. Allarghiamo e ruotiamo lo sguardo

Che il linguaggio sia lo strumento essenziale per entrare nella legge lo sappiamo: è la porta centrale per varcare la soglia, sulla quale invece è rimasto bloccato il contadino del racconto di Franz Kafka. Una lingua chiara, precisa e lineare è lo strumento essenziale che ci permette di non rimanere al cospetto del guardiano. Direi che la gran parte della letteratura che si è occupata del rapporto tra linguaggio e diritto si è preoccupata di questo tema: la chiarezza, il significato delle parole, la struttura coerente del discorso normativo. Penso, da parte giuridica, a un lavoro come quello di Ainis (ma ne potrei citare molti altri), e da parte invece non giuridica, ai lavori di Mortara Garavelli o di Lubello (e anche qui se ne potrebbero citare a decine).

Vorrei però portare l'attenzione su un aspetto in parte diverso. Questa impostazione è centrata sul rapporto esclusivo tra cittadini e istituzioni: le istituzioni che parlano, impongono, comandano, e i cittadini che devono ubbidire, e che perciò devono sapere con certezza cosa devono fare o non fare. Si tratta di un rapporto che tendiamo a rendere quanto più possibile egualitario, senza avere la possibilità di riuscirci definitivamente. Per quanti sforzi facciamo, si determina qui un rapporto di potere nel quale ci sono coloro che dettano le regole e coloro che a queste regole devono ubbidire. Anche nello stato più democratico, e attraverso il diritto più chiaro e lineare che si possa immaginare, il rapporto tra istituzioni e cittadini è un rapporto asimmetrico, come non può non essere ogni rapporto nel quale sia in gioco un potere. L'unica cosa che possiamo fare è, appunto, cercare di regolare questo potere, di ingabbiarlo quanto più è possibile dentro le maglie del diritto; e per poter far questo abbiamo bisogno di un diritto chiaro e lineare. Perché in ogni zona di oscurità si annida la possibilità dell'arbitrio, del dominio, della disparità: disparità non solo tra autorità e cittadino, ma anche tra cittadini, il cui trattamento può dipendere dal capriccio del funzionario di turno.

Ma possiamo – e a mio parere dobbiamo – fare due operazioni diverse e necessarie: allargare la prospettiva, innanzitutto; e successivamente ruotare il nostro sguardo. *Allargare la prospettiva*, chiedendoci se la ricerca ossessiva della chiarezza e della precisione non sia talvolta uno dei modi della comunicazione diseguale; e successivamente *ruotare il nostro sguardo*, spostando la nostra attenzione dal rapporto che il diritto instaura tra istituzione e cittadini al rapporto che esso invece determina tra i cittadini stessi, considerati, l'uno di fronte all'altro, come i destinatari comuni della norma del diritto.

Vediamo dunque questi due punti, sui quali mi soffermerò nelle pagine seguenti.

4. La chiara forma del potere (burocratico)

Intanto, per quel che concerne il primo punto: se è vero che la precisione, la chiarezza, la linearità aiutano a determinare la nostra posizione in un contesto di regole, è però altrettanto vero che spesso norme chiarissime e lineari sono uno strumento formidabile per ingabbiare le nostre vite consegnandole a un potere che sentiamo come arbitrario, e non perché faccia cose inaspettate, imprevedibili e oscure, ma proprio per il fatto stesso che ci obbliga a sottostare a certe procedure. Ad esempio, non sempre le norme che regolano i rapporti con la pubblica amministrazione sono oscure; ma se pensiamo a come funziona la burocrazia non sarà difficile convenire sull'affermazione che esse veicolano una comunicazione eminentemente diseguale: il cittadino è totalmente disarmato rispetto alla necessità di adeguarsi a quelle procedure, a quelle decisioni (non parliamo – ma non vorrei richiamare anche questo tema – dell'amministrazione digitale, nella quale la chiarezza e la linearità prendono la forma dell'algoritmo: la cosa più oscura e complicata che ci sia).

A questo riguardo non c'è bisogno di ricordare che gli orrori della Storia sono stati nutriti e perpetrati con perfezione burocratica; ci basta pensare alla burocrazia quotidiana con cui, nella nostra normalità democratica, siamo chiamati a fare i conti. Questo significa che tutte le considerazioni che conosciamo, e che si sono tradotte in strumenti istituzionali chiamati a far sì che la pubblica amministrazione adotti un linguaggio che si allontani dall'antilingua calviniana, risolvono solo una parte del problema e anzi, per certi versi, rischiano di non risolverla affatto. Non è detto insomma che una norma da cui risulti chiaramente qual è l'obbligo cui dobbiamo adempiere stabilisca una comunicazione egualitaria.

Faccio un esempio: la proposta di legge sul suicidio assistito, che era stata approvata dalla Camera dei deputati prima che il passato Parlamento venisse sciolto, prevede all'art. 4 che, colui che voglia accedere alla interruzione delle cure, avanzi la sua richiesta in forma scritta. È una regola chiara e precisa? Se lasciamo da parte il problema di cosa voglia dire "forma scritta" e di quante siano queste forme, possiamo dire di sì: è una regola chiara. A me pare abbastanza evidente che però questa regola non stabilisca affatto una comunicazione eguale: perché costringe il soggetto ad un adempimento formale, che nella sua situazione può essere difficoltoso produrre, mentre dall'altra parte c'è l'istituzione che pretende questa dichiarazione per poter riconoscere il diritto che è oggetto della legge.

Si può aggiungere, a questo punto, che se le regole chiare e lineari non risolvono il problema della diseguaglianza nella comunicazione, è dovuto anche ad un'altra ragione: e cioè al fatto che il linguaggio delle regole, quello che per certi versi (non voglio dire apparentemente) è capace di stabilire un rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni – perché ad esempio ci permette di sapere in anticipo quel che ci aspetta e quel che le amministrazioni vogliono da noi – è un linguaggio che si fonda su una doppia sfiducia: sfiducia nei confronti dei cittadini, sfiducia nei confronti di quei funzionari che saranno chiamati a vigilare sull'adempimento delle norme da parte dei cittadini medesimi⁶. Se io dico, ad esempio, che in periodo pandemico si può uscire di casa per fare attività fisica ma che non ci si può allontanare dalla propria dimora per più di 500 metri, io sto dando una regola chiarissima e lineare, ma sto dicendo che non posso fidarmi dell'apprezzamento del cittadino, e nemmeno di quello del vigile che è chiamato a controllare il territorio del quartiere nel quale quel cittadino sta svolgendo la sua attività fisico-motoria. Non posso dare né al cittadino

⁶ Ne ho trattato ampiamente nel volume *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2021, cap. 5, al quale rimando per una maggiore articolazione di quanto affermato nel testo.

né al vigile urbano la possibilità di valutare se quei 500 metri sono pochi o sono tanti e se quel limite, in certi casi, non sia del tutto irragionevole.

Questo ragionamento vale più o meno per tutte le regole che stabiliscono limiti o condizioni precise per poter fare qualche cosa (pensiamo ai limiti di velocità e alla nostra tentazione di superarli quando sentiamo che non c'è alcun problema nel farlo e soprattutto quando sappiamo che non ci sono vigili o autovelox in circolazione). Sono casi, questi, in cui il diritto prende le forme della regola, cioè di una norma molto precisa, che individua – come dicono i giuristi – una fattispecie ben determinata: una situazione cioè nella quale, quando se ne presentino le condizioni, quella regola deve essere applicata. Ora, questo tipo di norma giuridica ha proprio la funzione di predeterminare la decisione, a prescindere da tutte le caratteristiche particolari che possono essere presenti in certi casi e non in altri. Se ad esempio dico che ogni qualvolta qualcuno attraversi il confine deve pagare un fiorino, allora questo fiorino deve pagarlo chiunque, anche a prescindere dal fatto che magari si tratti della persona che è passata un attimo prima e che è scesa dal carro per riprendere il sacco che gli è caduto passando. Allo stesso modo del doganiere che abbiamo visto nel film di Benigni e Troisi, chi applica la regola non può e non deve guardare la realtà: non deve fare distinzioni, non deve fare alcuna eccezione. La regola è lì apposta perché, al verificarsi di certe condizioni, si assuma quella decisione, e non un'altra.

Si dice, in questi casi, che la regola è *trincerata* (notate il linguaggio bellico)⁷: è come se ci si trovasse in una trincea, con la regola sempre pronta a rigettare indietro gli attacchi che la realtà le porta incessantemente. Tu dici, ad esempio, che non si può uscire dalla città perché c'è la peste, e poi arrivano continuamente quelli come il giornalista del romanzo di Camus, che hanno ragioni da vendere per chiedere di farli passare. E la regola però dice no, che non si può: è questa la funzione della regola, appunto.

Questo trinceramento rappresenta il momento nel quale la regola fa tesoro delle capacità del linguaggio di definire in maniera precisa i confini della trincea. Quanto più è chiara e precisa, tanto più la regola potrà rispondere agli assalti di tutti coloro che vorrebbero un trattamento diverso, differenziato, adatto al loro caso.

Proprio perché è questa la natura della regola, cioè di stabilire una trincea tra la regola stessa (e quindi chi la deve applicare), da un lato, e il suo destinatario dall'altro lato, ho qualche dubbio sul fatto che essa sia sempre e comunque, in virtù della sola chiarezza e linearità, un veicolo di comunicazione paritaria. Il fatto stesso che chi applica la regola risponda usualmente "non sono io, è la regola" a colui o colei che chiede un trattamento speciale, ci dice che la comunicazione è invece piuttosto squilibrata, e anzi si potrebbe addirittura notare che qui manca del tutto la comunicazione stessa: si tratta di ubbidire, di applicare quella regola, più o meno meccanicamente.

È un meccanismo che tra l'altro riduce enormemente il senso della responsabilità di chi decide. Non siamo noi a decidere, appunto: sono le regole.

⁷ F. Schauer, *Le regole del gioco. Un'analisi filosofica delle decisioni prese secondo le regole nel diritto e nella vita quotidiana*, Il Mulino, Bologna 2000.

5. Dalla verticalità all'orizzontalità delle norme giuridiche

A questa considerazione – che ripeto, serviva a portare uno sguardo un po' più ampio (e forse lievemente critico) sulla vecchia questione della chiarezza e della precisione del linguaggio giuridico facendone vedere le insufficienze e forse anche gli esiti negativi – vorrei aggiungerne una seconda. Qui l'operazione che suggerisco è di ruotare il nostro sguardo: dal rapporto *verticale* tra cittadini e istituzioni al rapporto *orizzontale* tra i cittadini medesimi. E vorrei sostenere che è proprio l'uso accorto del linguaggio giuridico a favorire o sfavorire una comunicazione ugualitaria, che per me significa anche fiduciaria.

Osserviamo una qualsiasi norma giuridica. Siamo abituati a leggerla come un comando al quale dobbiamo ubbidienza, a pena di essere sanzionati se non facciamo quanto ci viene richiesto. Questo è il modo più diffuso di pensare al diritto, diffuso non solo tra i cittadini ma anche tra i giuristi pratici (avvocati e giudici) e teorici (professori). Il diritto c'è in quanto c'è una norma che mi punisce se non adempio a quanto mi viene chiesto. Ma, guardando meglio, vediamo che questo meccanismo è secondario e susseguente, rispetto a quanto primariamente la norma mi chiede: essa mi chiede innanzitutto di fare qualcosa a qualcun altro, o chiede a qualcun altro di fare qualcosa a me.

È questo il momento sul quale dobbiamo fermare la nostra attenzione, tanto più se adottiamo la prospettiva della comunicazione; perché il rapporto di cui il diritto si preoccupa è un rapporto anche e forse prima di tutto comunicativo: è una relazione, che può funzionare o meno a seconda di come viene vissuta e quindi a seconda di come viene percepita dai protagonisti. Se rimaniamo fermi alla visione verticalistica – il comando dello Stato sostenuto dalla sanzione –, vediamo nel diritto solo ciò che ci separa dall'altro, solo ciò che rispetto all'altro è confine, o addirittura conflitto. Ma se invece accediamo ad una immagine differente, e constatiamo che il diritto stabilisce per prima cosa una relazione (che può certamente essere anche di puro e semplice interesse) con l'altro, allora è naturale che ci facciamo carico di tutto ciò che serve affinché questa relazione si realizzi nel migliore dei modi. Il diritto assume il ruolo che gli è proprio, di strumento di interazione sociale.

Questa rotazione dello sguardo, che si concretizza nella emersione della dimensione orizzontale del diritto, ci aiuta a focalizzare la nostra attenzione, non più sulla mera necessità di adempiere alla norma, ma sul che cosa la norma ci sta chiedendo di fare. Ad una obbedienza per così dire cieca e meccanica si sostituisce una ubbidienza più consapevole, che si fa carico delle ragioni per le quali facciamo ciò che dobbiamo fare. Se io parto dall'idea che devo fare qualcosa perché altrimenti mi sanzionano, forse sono meno attento a ciò che sto facendo. Se invece mi convinco che devo farla perché devo quel qualcosa a qualcun altro è più probabile che io mi assuma il compito di far sì che la comunicazione si realizzi e che si realizzi al meglio.

Faccio notare, *en passant*, che questo cambiamento investe pienamente il concetto di responsabilità: si passa da una responsabilità (verticale) intesa come l'essere chiamato a rendere conto – a pagare, eventualmente – per le conseguenze di quel

che si è fatto (o non fatto), ad una responsabilità (orizzontale) intesa come un essere responsabile per l'altro, un prendersi cura di coloro con i quali entriamo in relazione.

Siamo così giunti al punto che mi premeva raggiungere. Dire che al centro della norma giuridica c'è la relazione vuol dire che in primo piano vengono le aspettative che ciascuno di noi ha nei confronti degli altri, e queste aspettative non possono essere soddisfatte totalmente da ciò che una norma giuridica può dare in termini di chiarezza e precisione. Sebbene in moltissimi casi non possiamo fare a meno di regole 'meccaniche', in tanti altri casi capiamo che una norma meno stringente ma più capace di adattarsi alle situazioni, rende più facile la comunicazione, e perciò rende più agevole lo stabilirsi di relazioni paritarie e di mutuo riconoscimento.

Farò un esempio preso dal nostro vissuto quotidiano di docenti universitari. Se il regolamento didattico di ateneo mi chiede, nel condurre l'esame, di rispettare la personalità e la sensibilità dello studente / studentessa con cui ho a che fare in quel momento⁸, mi sta chiedendo esattamente di mettermi in comunicazione con lui/lei in maniera non meccanica, mi sta chiedendo di prendere in considerazione la sua personalità nel suo complesso, il suo modo di parlare, il suo modo di 'stare' dentro l'esame. Quando parliamo di *personalità* e *sensibilità* impieghiamo termini vaghi e generali, poco precisi, che però ci danno la possibilità di riempirli di quel contenuto mutevole, che tiene conto delle circostanze e delle persone specifiche e concrete con le quali abbiamo a che fare.

6. Dalle regole ai principi

A questo punto dobbiamo fare due considerazioni.

Una, più rapida, ha a che fare con il principio di uguaglianza. Mi pare che qui entri in gioco un'idea sostanziale dell'uguaglianza, che si allontana da quella formalistica. Mentre quest'ultima mi chiede di trattare tutti allo stesso modo, a prescindere dalle proprie particolarità e condizioni, l'uguaglianza sostanziale – che per certi versi è da considerare un compimento dell'uguaglianza stessa – mi chiede di trattare gli uguali in modo uguale ma anche i diseguali in modo diseguale. A volte è la stessa legge a differenziare le situazioni – pensate alle "azioni positive" o più semplicemente alle eccezioni previste già dalla regola – ma non sempre questo è possibile o preferibile. In tanti casi, questo lo si realizza rinviando alla valutazione di chi deve applicare quella norma.

E così siamo alla seconda considerazione.

Norme giuridiche di questo tipo (norme aperte, principi, insomma norme che non sono troppo precise e non prevedono una fattispecie determinata) funzionano in maniera molto diversa rispetto a quelle che si basano sullo schema della regola: un *principio* non si applica automaticamente, ma ha sempre bisogno di valutazioni e ponderazioni.

⁸ Così chiede ad es. l'art. 23 c.4 del Regolamento didattico dell'Università di Pisa.

Qui, infatti, non è possibile intravedere in anticipo la fattispecie ma nello stesso tempo non è possibile ignorare la concretezza della situazione: per concretizzare norme come queste occorre affidarsi a coloro che dovranno applicarle e quindi bisogna fidarsi del loro apprezzamento. In questi casi la norma rinvia evidentemente ad una relazione che si stabilisce tra i soggetti coinvolti (mentre quando applico una regola la relazione concreta, tra *quei soggetti*, rischia di non stabilirsi).

Il senso di tutto questo discorso può essere riassunto in questo modo:

- 1. intanto, dicendo che se spostiamo l'attenzione dalla dimensione verticale (rapporto individuo/Stato) a quella orizzontale (rapporti tra i cittadini), possiamo prendere in considerazione in maniera più attenta la relazione di cui la norma giuridica si occupa, e quindi anche il rapporto di comunicazione uguale o disuguale che essa determina di volta in volta;
- in secondo luogo, sottolineando che questa comunicazione è favorita, anziché impedita, da norme giuridiche aperte e tendenzialmente più vaghe anziché da regole eccessivamente precise e rigorose.

Se queste affermazioni sono plausibili, allora forse bisogna aggiungere un tema nuovo nell'attenzione che i linguisti rivolgono al diritto. E questo tema non riguarda più la *struttura della norma in sé* (chiarezza, linearità, ecc.), bensì il modo in cui la norma struttura e determina la relazione che essa regola e che costituisce l'oggetto del suo intervento. Se l'attenzione è stata finora, anche giustamente, dedicata alla forma e alla struttura del testo normativo, il tema della comunicazione diseguale può aiutarci a intravedere l'importanza del tema che ho cercato di evidenziare. Se parliamo del rapporto tra diritto e linguaggio e del modo in cui questo rapporto determina una comunicazione diseguale, allora dobbiamo per forza spostare la nostra attenzione a come la norma costruisce la relazione, a come essa dispone i soggetti l'uno verso l'altro, a come essa fa sì che i due (o più) soggetti della relazione si mettono l'uno di fronte all'altro.

Faccio notare infine, a mo' di conclusione, che questo tema implica anche un allargamento dei soggetti che meritano l'attenzione dei linguisti. Se la letteratura canonica si sofferma prevalentemente su soggetti come il legislatore, o sui protagonisti del processo (giudici e avvocati) per analizzarne il linguaggio più o meno chiaro o più o meno oscuro, guardando al modo in cui le norme costruiscono le relazioni (che sono spesso anche relazioni di potere) siamo portati a fare oggetto di indagine anche i destinatari delle norme stesse. E ciò è necessario proprio perché è dentro le relazioni che si viene a stabilire la comunicazione paritaria o diseguale. "Aprire" la norma può essere un modo per mettere in condizione gli interlocutori di stabilire una comunicazione adatta alle loro esigenze molto più di quanto non possa fare la regola più precisa e più chiara di questo mondo.